AMAR è un'associazione di volontariato apolitica, aconfessionale, iscritta all'Albo delle associazioni di volontariato della regione Lazio.

E' federata con

Alzheimer Uniti Onlus Italia.
Si occupa delle persone affette da
malattia di Alzheimer e di tutte le altre
forme di demenza e offre supporto e
consulenza gratuita alle loro famiglie.
Opera da diversi anni nella Provincia di
Rieti.

Organizza corsi , convegni e seminari per formare ed informare sui vari aspetti della malattia famiglie, volontari, badanti, assistenti domiciliari, operatori del settore in genere; organizza iniziative di vario genere per sensibilizzare sul tema della demenza la cittadinanza e le istituzioni.

Propone nuovi modelli di assistenza.

Dona il tuo 5x mille per sostenere AMAR C.F. 90042910571 SEDE LEGALE
via dello Sport , 134
02015 Santa Rufina di Cittaducale (RI)
Fax: 0746/488131
amar@volontariato.lazio.it
www.volontariato.lazio.it/amar

pronto Alzheimer Rieti 328/0616753



AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO





La legge n° 6 del 9 gennaio 2004 introduce l'istituto dell'amministratore di sostegno (A.d.S.); prima di questa legge, la normativa italiana, prevedeva solo due istituti a tutela delle persone incapaci di agire: l'interdizione e l'inabilitazione.

- Interdizione: quando il soggetto presenta grave e abituale infermità mentale che lo rende privo del tutto della capacità di intendere e/o di volere; si nomina un tutore; l'interdetto non ha più capacità di agire.
- Inabilitazione: quando il soggetto ha una forma meno grave di abituale infermità mentale che lo rende parzialmente incapace di intendere e/o di volere; si nomina un curatore che compie gli atti di straordinaria amministrazione mentre la persona può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Tali istituti, nati soprattutto per tutelare la famiglia e la società dalle persone con grave disabilità mentale, sono spesso eccessivi, troppo rigidi, gravemente limitanti per il soggetto; hanno iter complessi, lunghi, costosi; spesso i familiari li ritengono infamanti e/o destruenti per i loro cari.

Con l'introduzione dell'AdS, l'interdizione e l'inabilitazione, non sono più obbligatorie ma discrezionali nei soli casi di particolare evidenza o necessità (art. 4 L6/2004).

Si precisa che il Tribunale di Rieti utilizza quasi esclusivamente l'istituto dell'AdS, essendo l'interdizione e l'inabilitazione residuali; essi riguardano, ormai, solo una piccola percentuale dei provvedimenti (circa il 3-5% dei casi)

Con l'AdS i problemi sopra elencati sono stati superati e si è passati ad una concezione di tutela della persona disabile più moderna ed attuale.

Il nuovo iter prevede che l'AdS venga comunque nominato dal Giudice Tutelare (G.T.), il quale può agire su segnalazione della famiglia, dei vicini, degli operatori del territorio, del Pubblico Ministero o dello stesso disabile; successivamente, il G.T. consulterà, se possibile e necessario, il diretto interessato e chi gli è più vicino per poi emanare un decreto indicando l'AdS e precisando quali operazioni questi potrà effettuare in nome e per conto del disabile.

La differenza dell'istituto dell'AdS con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, risiede dunque, nel porre limite agli atti su cui è espressamente prevista l'assistenza; il beneficiario conserva infatti la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'AdS.

Questo permette l'utilizzo di tale istituto, non solo per le persone con grave disabilità intellettiva o psichica (es. anziano affetto da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza), ma, in generale, per tutte le persone che possono avere necessità di protezione, anche solo momentanea e limitata (es. persone con traumi temporanei, tossicodipendenti, alcolisti etc).

Dunque, il decreto del GT, motivato et immediatamente esecutivo, raccoglie tutte le peculiarità di cui alle premesse, in quanto può essere definitivo (a tempo indeterminato) oppure temporaneo; è modificabile nel tempo, in base alle mutate necessità del beneficiario e, inoltre, ove non più necessario, può essere revocato; tutto questo senza dover fare ricorso ad un nuovo giudizio

Obblighi inderogabili dell'AdS sono:

- Il rispetto puntuale delle indicazioni del Giudice
- Assicurarsi del benessere del beneficiario
- Presentazione, al GT, del rendiconto annuale che non è una semplice elencazione di entrate e uscite ma una relazione sullo stato del beneficiario.

